

TRIBUNALE BRESCIA

18 SETTEMBRE 2008

ESTENSORE: CASSIA

PARTI: SPATARO

(avv.ti Boneschi,
Cherubini, Zanoletti)

SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI

S.P.A., BELPIETRO, FILIPPI

(avv.ti Munari e Midolo)

ARNOLDO MONDADORI EDITORE

S.P.A., ROSSELLA, OLDANI

(avv.ti Martinez e Bertoli)

**Libertà di comunicazione
ex art. 15 Cost. • Libertà di
manifestazione del pensiero
ex art. 21 Cost.**

• Differenze

La libertà di comunicazione ex art. 15 Cost. si distingue dalla libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. per il fatto che l'espressione e la trasmissione (mediata o diretta) di idee e notizie avviene, nel primo caso, nei confronti di uno o più soggetti destinatari previamente determinati e identificati e, nel secondo caso, nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti, previamente indeterminati o indeterminabili.

**Segretezza della
corrispondenza • Ratio
• Personalità della
comunicazione**

La ratio della protezione della segretezza della corrispondenza risiede nella personalità della comunicazione, in quanto espressione della dimensione « privata » del soggetto, mentre la « vocazione » pubblica dello stesso risulta piuttosto tutelata dall'art. 21 Cost.

**Mailing list • Mancanza di
relazione stabile tra gli
utenti, suscettibili di
continua e istantanea
variazione • Mancanza di
personalità della
comunicazione
• Tutelabilità ai sensi
dell'art. 15 Cost. dei
messaggi scambiati
• Esclusione**

Una mailing list nella quale difetta, per il numero e la natura dei soggetti iscritti (e potenziali tali) e per le modalità di accesso e uscita, una effettiva rela-

zione tra gli utenti, che non risultano di fatto collegati tra loro da una qualche relazione sufficientemente stabile, anche sotto il profilo della interscambiabilità del ruolo mittente destinatario, non è caratterizzata, anche dal punto di vista dell'animum del mittente, dalla dimensione personale propria della corrispondenza e pertanto le comunicazioni scambiate nell'ambito di detta mailing list non appartengono al novero della corrispondenza la cui segretezza è tutelata dalla normativa in materia.

**Magistrato • Funzione di
pubblico interesse •
Prestigio • Diritto-dovere di
pretendere che il suo agire
sia riferito con correttezza
e chiarezza • Sussiste**

Il magistrato ha il dovere di tollerare le critiche al suo operato ma ha il diritto-dovere di pretendere che il suo agire sia riferito con la dovuta completezza e chiarezza in quanto la funzione dallo stesso esercitata ha evidenti connotati e ricadute di pubblico interesse, ed al tempo stesso si caratterizza per il particolare prestigio che deve assumere e preservare nella pubblica opinione, prestigio funzionale al rispetto che deve esigere dai consociati.

**Magistrato • Attribuzione di
espressioni offensive in sé •
Diffamazione a mezzo
stampa • Sussiste**

È diffamatoria l'attribuzione a un magistrato del giudizio di « antidemocratico » e dell'appellativo di « rincoglionito », trattandosi di espressioni ingiuriose in sé e per sé, idonee all'evidenza a svilire l'immagine del destinatario.

Magistrato • Attribuzione di condotta consistente nel condizionare in modo decisivo gli esiti di processi in corso • Diffamazione a mezzo stampa • Sussiste

È diffamatorio rappresentare un magistrato come persona potente, che usa detto potere a suo vantaggio (agendo in conflitto di interesse ed in modo da preconstituirsì, mediante il suo attivismo politico, un futuro

anche nella politica attiva) e per condizionare in modo decisivo gli esiti di determinati processi in corso.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato il magistrato Spataro Armando conveniva in giudizio la Società Europea di Edizioni S.p.A., nonché Belpietro Maurizio, in proprio e nella sua qualità di direttore de *Il Giornale*, e Filippi Stefano, giornalista del suddetto quotidiano, in uno con la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Rossella Carlo in proprio e nella sua qualità di direttore di *Panorama* nonché Oldani Tino, il giornalista della suddetta rivista, al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

A fondamento delle stesse parte attrice esponeva di aver svolto funzioni di sostituto procuratore presso la Procura Generale di Milano dall'ingresso in magistratura sino al 1998, allorchando era stato collocato fuori ruolo perchè quanto eletto al CSM; che, di seguito, era stato nuovamente destinato alla Procura della Repubblica di Milano con funzioni di Procuratore della Repubblica aggiunto; di essere stato uno dei fondatori della corrente dell'ANM Movimento per la Giustizia e di essere stato nominato Segretario Generale di tale corrente nel 2002; di essere, per tali motivi, uno dei principali animatori della *mailing list* denominata *inmovimento* — creata dalla corrente dell'ANM di appartenenza — di cui possono far parte « magistrati (non necessariamente essersi iscritti alla corrente), docenti universitari, avvocati, accomunati dall'interesse per i temi della giustizia »; di essersi iscritto anche ad altra *mailing list*, denominata *civilnet*, creata da magistrati, avvocati e docenti universitari esperti di diritto civile; che le modalità di iscrizione a *inmovimento* risultavano puntualmente indicate nella dichiarazione scritta del suo creatore e moderatore, il magistrato Luca Ramacci; che all'atto dell'iscrizione il presidente della *mailing list inmovimento* inviava ad ogni nuovo iscritto una lettera indicante le modalità di utilizzo dei messaggi contenuti nella lista, tra le quali figurava il divieto di divulgare le missive conosciute attraverso la partecipazione alla *mailing list*; che la partecipazione a *civilnet* prevedeva analoghe modalità di iscrizione e prescrizioni di riservatezza; che il contenuto di alcuni messaggi circolati sulle suddette *mailing list* erano state comunicate al quotidiano *Il Giornale* ed alla rivista *Panorama*, i quali le avevano utilizzate per realizzare una campagna di stampa contro alcuni magistrati e contro il dottor Armando Spataro in particolare, e ciò in termini diffamatori ed al precipuo fine di screditarne e delegittimarne l'operato; che gli articoli specificatamente contestati contenevano affermazioni inveritiere ed ingiuriose che non potevano trovare giustificazione nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, stante il mancato rispetto dei principi della verità oggettiva, pertinenza e continenza dell'informazione; che la diffamazione era stata perpetrata anche al fine di screditare nel suo complesso la magistratura milanese, creando una polemica preordinata ad essere utilizzata nei processi milanesi che vedevano coinvolti il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e l'avv.to Cesare Previti, il che aggravava la valenza diffamatoria degli ar-

ticoli, rendendo palese l'intento lesivo, cui risultavano evidentemente strumentali l'aggressività e la spregiudicatezza con la quale erano stati superati i limiti del diritto di cronaca; che la diffamazione era stata perpetrata tramite la violazione della segretezza propria dei messaggi contenuti dalle citate *mailing list*, cui dovevano ritenersi applicabili l'art. 15 Cost, la legge n. 547/93 sui reati informatici, il D.P.R. 513/93 sul documento elettronico e l'art. 17 D.P.R. 28 dicembre 2000 sulla segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica; che tanto la diffamazione, perpetrata a mezzo stampa, che la violazione della segretezza della corrispondenza, integrando lesione di diritti assoluti e fonte di danno morale nonché ex art. 12 L. n. 47/1948, andavano risarciti dai convenuti stante le rispettive responsabilità degli stessi — come specificatamente individuate — e ciò nei termini di cui in epigrafe.

Si costituivano in giudizio la Società Europea di Edizioni S.p.A., Belpietro Maurizio e Filippi Stefano contestando le prespettazioni attoree e la fondatezza delle avverse pretese, articolando a loro volta una diffusa difesa in replica agli assunti attorei.

In particolare, parti convenute osservavano che la questione oggetto del contendere andava inquadrata nell'ambito del dibattito in corso nel paese in merito alla presunta politicizzazione della magistratura, da ritenersi scaturito da un preciso evento storico etichettato dai mass media come la « stagione di Mani Pulite »; che nell'ambito di tale dibattito si erano creati diversi ed opposti movimenti di opinione, volti a confutare ovvero a negare — a seconda delle impostazioni — l'esistenza di forme di schieramento politico all'interno della magistratura; che non era un mistero il fatto che *Il Giornale*, edito dalla società convenuta, aveva da sempre affermato l'esistenza di una categoria di magistrati ostentatamente militanti in determinati gruppi politici, ed in quanto tali passibili di essere sospettati di non esercitare il loro ufficio con serenità nei confronti di soggetti appartenenti a schieramenti politici diversi ed opposti; che, nello stesso contesto, era conseguentemente dibattuta la questione dell'opportunità che un magistrato esternasse le proprie idee politiche, sicché poteva comprendersi l'interesse suscitato nella stampa convenuta dalla intervenuta conoscenza di *mail* inviate da magistrati dal contenuto esplicitamente critico nei confronti di Silvio Berlusconi e del suo partito, rappresentato come una « associazione » avente quale programma quello di assicurare « l'impunità da gravi reati ai propri aderenti e di perseguire ulteriori fini di carattere criminoso », ed i cui elettori dovevano ritenersi « rincoglioniti »; che nelle *mailing list* in questione mentre il mittente era agevolmente riconoscibile da parte dei destinatari del messaggio, doveva escludersi il contrario, e ciò in quanto il messaggio veniva trasmesso in tempo reale a tutti gli utenti risultanti iscritti in quel momento alla medesima lista; che detti utenti rappresentavano un gruppo indistinto e variegato, essendo stati individuati dallo stesso creatore della lista indicata, oltre che nei magistrati, in qualsiasi soggetto avente un « effettivo interesse alle attività del gruppo » e dunque, doveva ritenersi, in qualsiasi cittadino interessato ai problemi della giustizia; che il rischio della divulgazione del contenuto dei messaggi era noto agli utenti, essendo agli stessi segnalato come da documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, ove si leggeva l'invito ad esprimersi in lista « con toni e contenuti » propri di una « conversazione pubblica »; che quindi non era pertinente il richiamo alla segretezza della corrispondenza, stante l'intederminatezza del pubblico cui

era rivolta; che comunque non poteva configurarsi violazione della segretezza nell'ipotesi in cui il soggetto terzo avesse acquisito il messaggio da parte di un destinatario dello stesso; che gli articoli censurati dall'attore riferivano fatti incontestati con modalità legittime e proprie dell'esercizio del diritto di cronaca nonché di critica nei confronti del magistrato Spataro; che l'espressione « rincoglionimento » utilizzata dal giornalista non doveva ritenersi riferita al predetto e comunque andava letta in chiave ironica; che i fatti riferiti negli articoli oggetto di censura attorea erano tali da giustificare la critica rivolta dal giornale al magistrato attore e che sussisteva l'interesse della collettività ad essere informata dell'attivismo politico di un magistrato, sicché il diritto di cronaca prevaleva sul diritto alla riservatezza; che il diritto di critica non soggiaceva al limite della continenza formale bensì unicamente a quello dell'interesse pubblico e sociale della critica; che la lesione posta a fondamento della pretesa risarcitoria non risultava comunque provata e che per tutti i motivi esposti la domanda attorea andava integralmente rigettata.

Si costituivano altresì in giudizio la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Rossella Carlo e Oldani Tino contestando la propria legittimazione passiva nonché la versione dei fatti offerta dall'attore e comunque la fondatezza della relativa pretesa. In particolare, i suddetti convenuti negavano l'idea, suggerita dall'attore, di una orchestrazione da parte degli organi di stampa convenuti al fine di screditarlo di fronte all'opinione pubblica, e ciò tenuto conto anche del fatto che gli articoli de *Il Giornale* e di *Panorama* che si erano occupati delle vicende in questione erano usciti a distanza di circa 7 mesi gli uni dagli altri; che l'attore, quale magistrato conosciuto nonché segretario generale di una importante corrente dell'Associazione Nazionale Magistrati, doveva ritenersi personaggio pubblico; che la questione delle e-mail contenute in alcune *mailing list* era stata divulgata dal settimanale perché di rilevante interesse per l'opinione pubblica, e ciò anche in quanto la stessa risultava collegata ad un importante processo che si svolgeva avanti al Tribunale di Milano; che per uno dei fatti attribuiti all'attore vi era stata una pronta rettifica in un articolo pubblicato la settimana seguente sulla medesima rivista, mentre le altre circostanze riferite corrispondevano a verità; che la pubblicazione delle e-mail era avvenuta allorquando le stesse erano già note al pubblico perché già pubblicate da *Il Giornale*, tanto è vero che la difesa degli imputati Silvio Berlusconi e Cesare Previti le aveva prodotte in dibattimento; che le stesse erano state anche allegate all'esposto presentato dal magistrato Di Salvo al CSM oltre che al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli e Salerno, al Ministro della Giustizia ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione; che in ogni caso il Garante della Privacy aveva ritenuto che i messaggi circolanti all'interno di una *mailing list* fossero corrispondenza riservata, riconoscendo peraltro ai singoli iscritti il diritto di divulgare i messaggi ricevuti ed affermando la sola illiceità dell'abusiva intercettazione di messaggi ad opera di non iscritti; che le questioni affrontate dal settimanale erano di natura politica e che il problema della politicizzazione di alcuni magistrati era di interesse pubblico, essendo peraltro dibattuto anche all'interno della stessa magistratura; che comunque gli articoli non travalicavano il limite della continenza espositiva e non avevano portata diffamatoria; che in ogni caso non vi era prova né del preteso danno né del nesso di causalità tra lo stesso e l'illecito attribuito ai convenuti, sicché la domanda attorea andava in ogni caso rigettata.

Il processo si svolgeva nel corso di varie udienze per consentire alle parti di articolare compiutamente le rispettive difese, anche istruttorie.

A seguito del fallimento del tentativo di conciliazione la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta da entrambe le parti, veniva discussa e decisa sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'eccezione di nullità della domanda ex art. 163 c.p.c. svolta dai convenuti Società Europea di Edizioni S.p.A, Belpietro Maurizio e Filippi Stefano deve ritenersi infondata emergendo con evidenza delle diffuse allegazioni attoree che i fatti illeciti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea sono le prospettate lesioni dell'onore e reputazione professionale nonché del diritto alla segretezza della corrispondenza.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla società editrice della rivista Panorama e dai convenuti Rossella ed Oldani è priva di pregio emergendo con evidenza dalla prospettazione dei fatti nonché dalle conclusioni precisate dall'attore che la richiesta di risarcimento danni viene rivolta ai predetti convenuti separatamente ed in relazione ai soli articoli pubblicati sulla rivista Panorama, essendo peraltro chiaro che tra le diverse domande svolte dall'attore nei confronti dei due distinti gruppi di soggetti convenuti vi è comunanza di questioni, tale da giustificare il cumulo ex art. 103 c.p.c..

Nel merito, l'esame delle diverse e delicate questioni rilevanti per la decisione della presente controversia viene compiuto secondo il seguente ordine:

A) SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA SCAMBIATA DAGLI UTENTI DI MAILING LIST

L'attore lamenta la violazione della segretezza della propria corrispondenza quale fatto illecito in sé, e dunque quale autonoma fonte di danno risarcibile, nonché in quanto circostanza idonea a « rafforzare » la valenza diffamatoria degli articoli oggetto di *censura*. Il che si comprende avuto riguardo al fatto che ciò che differenzia la libertà di comunicazione ex art. 15 Cost. dalla libertà di pensiero ex art. 21 Cost. è che le stesse distinguono e tutelano, rispettivamente, la dimensione « privata » e quella « pubblica » della persona umana, in ordine alle sue proiezioni interindividuali e sociali. Deve quindi ritenersi che, secondo l'assunto attoreo, i convenuti avrebbero arrecato offesa alla sua reputazione di magistrato, da sempre impegnato con correttezza e dedizione ai propri doveri d'ufficio, diffondendo opinioni da lui espresse in conversazioni destinate a rimanere segrete; ciò al fine di screditarlo quale magistrato, offrendone una immagine di persona parziale ed il cui agire sarebbe mosso da finalità incompatibili con il proprio ruolo. A sostegno della propria tesi parte attrice invoca, tra l'altro, la recente sentenza dal Tribunale di Milano, sez. I civ., n. 66631 del 5 giugno 2007, ove si afferma che « i messaggi di posta elettronica inviati nell'ambito della mailing list denominata In Movimento costituiscono corrispondenza epistolare privata »; ciò sul rilievo che la pluralità dei destinatari non escluderebbe la personalità della comunicazione, comunque diretta non a soggetti indeterminati bensì « a tutti gli iscritti alla lista, i quali hanno fornito i propri dati personali risultando identificabili e sono stati accettati dal moderatore. (...) Ne consegue che i messaggi scambiati nell'ambito della mailing list in esame sono caratterizzati dalla

segretezza e godono della tutela di cui all'art. 15 Cost., agli artt. 616 e 618 c.p. nonché all'art. 13 del D.P.R. n. 513/97 » (cfr. sent. cit. in atti).

Sull'argomento in questione, parte attrice richiama altresì il parere della Autorità Garante della privacy 16 giugno 1999, ove si legge che i messaggi circolanti sulla mailing list denominata « Diplomazia » « vanno considerati alla stregua di corrispondenza privata »; ciò peraltro sulla scorta di una motivazione estremamente succinta, ossia, essenzialmente, sul rilievo che trattasi di posta elettronica, in quanto tale tutelata dalla legge n. 547/1993 sui reati informatici nonché dal D.P.R. n. 513/1997 sul documento elettronico¹. A parere di questo giudice la questione in esame presenta tuttavia profili più delicati e complessi, che necessitano di adeguato approfondimento.

A) a) *La segretezza della corrispondenza*

La libertà e la segretezza della corrispondenza sono garantite dall'art. 15 Cost..

Libertà e segretezza costituiscono due distinte situazioni giuridiche soggettive, connesse dall'esigenza di fornire una tutela completa delle comunicazioni intersoggettive. Siffatto nesso non esclude peraltro che il mittente possa scegliere strumenti di comunicazione sforniti di materiali requisiti di segretezza, per tal modo rinunciando alla sola segretezza ma non alla garanzia costituzionale della libertà di comunicazione, che sarà per il resto assoggettata alla meno garantista tutela della manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.*

La distinzione tra le aree protette dalle due libertà non è peraltro sempre agevole. È quindi necessario approfondire il concetto di segretezza della corrispondenza. Secondo la migliore dottrina, gli indici di riconoscimento della segretezza della comunicazione sono sia di tipo soggettivo e formale che di tipo oggettivo.

In sintesi, si ritengono decisivi i seguenti elementi: 1) il carattere personale ed intersoggettivo della comunicazione, costituito dalla determinatezza del destinatario o dei destinatari; 2) l'*animus* del mittente, ossia la sua intenzione di comunicare con altro od altri soggetti determinati — intenzione che deve peraltro emergere da elementi di fatto, ossia essenzialmente dal mezzo utilizzato, potenzialmente idoneo ad escludere soggetti terzi dalla conoscenza del messaggio.

Quale ausilio per l'inquadramento di ipotesi di dubbia interpretazione, vi è poi chi suggerisce di aggiungere ai requisiti della determinatezza del destinatario e dell'*animus* del mittente, quello della commutabilità di ruoli di mittente e destinataria.

A) b) *la corrispondenza telematica ed il servizio di mailing list*

Preliminare alla verifica della riconducibilità dell'ipotesi in esame alla categoria delle comunicazioni caratterizzate dalla segretezza *ex art. 15 Cost.* è poi chiarire cosa siano i servizi di posta elettronica e di *mailing list*.

¹ Nel caso specifico veniva ulteriormente lamentata — ma esclusa dal Garante — la violazione della L. n. 675/96 sulla protezione dei dati personali. Violazione

che non è contestata nel presente giudizio e comunque da escludersi *ex art. 12 lett. e)* della citata legge.

Com'è noto, la posta elettronica è un sistema per la trasmissione di messaggi fra computer collegati in rete. Per inviare e ricevere messaggi l'utente si collega con il computer al server ove ha aperto la propria *mail-box*, scrive il messaggio e poi lo invia all'indirizzo del destinatario. Il server del mittente invia il messaggio al server del destinatario, che lo manterrà in memoria sino al momento della lettura. Per leggere la *mail* il destinatario si collega a sua volta al proprio server, scarica il contenuto della casella di posta e visualizza quindi il messaggio con un apposito programma.

Quanto alla *mailing list*, l'enciclopedia libera Wikipedia ne propone la seguente definizione: « La *mailing list* (letteralmente, lista per corrispondenza, dalla lingua inglese; traducibile in italiano con *lista di diffusione*) è un sistema organizzato per la partecipazione di più persone in una discussione tramite *email* ».

Dalla medesima fonte si apprende che la partecipazione ad una *mailing list* può essere libera (lista pubblica aperta a tutti ed alla quale ci si può iscrivere senza verifiche), controllata da un moderatore (che valuta la richiesta di iscrizione, ma può in alcuni casi anche decidere quali messaggi possono essere inoltrati e quali no), bloccata (solo il moderatore può iscrivere nuovi membri).

Le possibili scelte di configurazioni di una *mailing list* sono peraltro ulteriori e numerose, potendo la *mailing list* prevedere o meno: 1) un archivio dei messaggi, accessibile via web; 2) la possibilità di iscrizione diretta da parte dei membri, via web o posta elettronica, ovvero esclusivamente da parte dell'amministratore, manualmente; 3) la possibilità di verificare la richiesta di iscrizione per essere sicuri che sia autentica; 4) la possibilità per chiunque, anche non iscritto, di inviarti messaggi; 5) l'esistenza di filtri che bloccano i messaggi che non sono rispettosi di determinate caratteristiche, ovvero dei relativi allegati; 6) la possibilità che l'elenco degli iscritti sia pubblico, accessibile solo ai membri della *mailing list* o riservato all'amministratore della stessa; 7) la possibilità che i messaggi vengano inviati immediatamente a tutti i membri ovvero secondo la modalità c.d. *digest*; 8) il controllo dei messaggi da parte del moderatore prima della ritrasmissione agli altri iscritti.

A fronte di siffatte, numerose possibilità di configurazione, pare semplicistica l'equiparazione *tout court* alla posta elettronica dei messaggi inviati ad una lista di corrispondenza, sotto il profilo della tutela della segretezza, e ciò tenuto conto del fatto che il bene tutelato dall'art. 13 Cost. non è la corrispondenza in quanto tale, ma il rapporto che si instaura, per mezzo della corrispondenza, tra i soggetti della comunicazione.

A parere di questo giudice l'applicazione automatica di norme e principi giurisprudenziali validi per i mezzi di comunicazione tradizionali agli schemi propri dei nuovi strumenti di comunicazione interpersonale offerti da *internet* risulta conseguentemente problematica, prospettandosi per l'interprete la necessità di affrontare e risolvere taluni dubbi e difficoltà.

A) e) *La soluzione interpretativa, previo esame del singolo caso concreto*

La necessità di un approfondimento si appalesa già sulla scorta del rilievo che non pare risolutiva, ai fini della decisione della questione in esame, la circostanza che l'accesso ad una *mailing list* sia condizionato all'uso di *password*, fornita ad una pluralità di soggetti determinati. Ciò in quanto la funzione della *password* è quella di consentire al ser-

ver, che eroga il servizio di *mailing list* (e dunque al *provider*, ossia al fornitore del servizio), di verificare che il soggetto interessato sia registrato al servizio richiesto. Poiché tutti i servizi erogati dal *server* necessitano dell'uso di una *password*, è piuttosto alla natura del servizio reso che occorre guardare, essendovi notoriamente servizi che offrono la possibilità di conoscere dati e informazioni la cui segretezza non è in alcun modo tutelata.

Ora, la libertà di comunicazione *ex art. 15 Cost.* si distingue dalla libertà di manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.* per il fatto che l'espressione e la trasmissione (mediata o diretta) di idee e notizie avviene, nel primo caso, nei confronti di uno o più soggetti destinatari *previamente determinati e identificati*; nel secondo caso nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti, *previamente indeterminati o indeterminabili*.

La forma espressiva assume quindi rilevanza, in quanto il mezzo di trasmissione del messaggio utilizzato deve risultare idoneo ad assicurare, nel primo caso, l'esclusività della conoscenza da parte di *predeterminati* destinatari, e nel secondo caso, almeno in via potenziale, la massima dilatazione del messaggio informativo.

In sostanza, occorre quindi indagare sulle caratteristiche della relazione esistente tra i soggetti rispettivamente mittente e destinatari del messaggio inviato ad una *mailing list*. La *ratio* della protezione della segretezza della corrispondenza risiede infatti nella *personalità* della comunicazione, in quanto espressione della dimensione « privata » del soggetto, mentre la « vocazione » pubblica dello stesso risulta piuttosto tutelata dall'art. 21 Cost. Posta l'esistenza di differenti, possibili scelte di configurazione di una *mailing list*, è quindi necessario verificare, nello specifico, quali siano le caratteristiche del sistema cui il mittente affida il proprio messaggio².

Nel caso di specie, le allegazioni offerte in proposito dall'attore sono le seguenti: 1) « di *inmovimento* possono far parte magistrati (non necessariamente iscritti alla corrente), docenti universitari, avvocati, accumulati dall'interesse per i temi della giustizia » mentre *civilnet* è una *mailing list* « creata da magistrati, avvocati e docenti universitari esperti di diritto civile »; 2) « sono ammesse soltanto le persone che forniscono tutti i dati anagrafici e, se magistrati, le funzioni; se non magistrati occorre la prova che le persone siano effettivamente interessate alle attività di *in movimento* e della corrente di cui la *mailing list* è emanazione » 3) l'indirizzo del soggetto è inserito manualmente dal moderatore, dopo averne vagliato la posizione. Una volta iscritta, la persona interessata può ricevere la posta inviata dagli appartenenti alla *mailing list* e a propria volta inviare posta a tutti gli appartenenti alla stessa. Per accedere all'archivio dei messaggi di posta elettronica, occorre una *password* e un ID. 4) gli iscritti vengono messi al corrente delle regole, tra cui il divieto di divulgazione delle

² Tale conclusione si rinviene anche nell'autorevole parere rilasciato dall'Ufficio Studi dei CSM n. 197/02 del 3 giugno 2002 in merito alle problematiche connesse alle *mailing list*, ove si legge: « L'affermazione in via generale ed astratta di una tutela della riservatezza per questo tipo di comunicazione deve peraltro venire apprezzata e riscontrata nel concreto alla luce delle modalità tecniche e di sistema di

fatto utilizzate. Il diritto alla riservatezza, inteso come pretesa di carattere assoluto che i terzi si astengano dal compiere atti diretti ad acquisire conoscenza di determinati fatti o notizie e di divulgarli, va sotto questo profilo considerato tenendo conto delle caratteristiche del sistema informatico, delle forme di comunicazione che esso offre e della sua stessa natura di sistema aperto ».

missive conosciute attraverso la partecipazione alla mailing list (cfr. atto di citazione).

Deve ritenersi che allegazioni di cui sopra siano pacifiche in causa, ad eccezione di quelle relative alla dedotta verifica della posizione dei soggetti richiedenti l'iscrizione. Infatti, secondo i convenuti le liste di corrispondenza in questione risultano potenzialmente aperte « a chiunque ne avanzi richiesta nei confronti del moderatore, previa semplice comunicazione dei propri dati personali » (cfr. comparsa di costituzione della difesa del Il Giornale). Deve peraltro rilevarsi che, in proposito, la stessa parte attrice omette di precisare in cosa si concreterebbe la verifica dei dati, ed assai generica risulta, sul punto, anche la dichiarazione resa in data 11 gennaio 2003 dal « creatore e moderatore della lista denominata « In Movimento » prodotta quale documento 2 dalla parte attrice; dichiarazione che tuttavia, provenendo da soggetto che non è parte nel giudizio, può assumere al più valore indiziario, nella misura in cui non sia contestata dalla controparte. Sulla questione parte attrice non ha comunque ritenuto di dedurre ulteriori elementi di prova.

In conclusione, deve quindi osservarsi quanto segue.

Parte attrice, che afferma la sussistenza del requisito della determinatezza dei destinatari, 1) non allega, né tanto meno offre prova dell'esistenza di verifiche da parte del moderatore idonee a stabilire la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti l'iscrizione alla mailing list, né a garantire l'autenticità delle relative iscrizioni; 2) non allega né tanto meno offre prova del fatto che l'elenco degli iscritti alla *mailing list* fosse conoscibile, oltre che dal moderatore, anche dagli iscritti. Né è dato sapere quanti fossero gli iscritti all'epoca dei fatti per cui è causa.

Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, poiché deve ritenersi che, al di fuori della categoria dei magistrati, l'iscrizione alle liste per corrispondenza in questione era consentita anche a soggetti diversi dagli appartenenti all'ordine giudiziario, identificati sulla base della mera dichiarazione da parte degli stessi dell'appartenenza ad una determinata categoria professionale, ovvero del fatto di essere portatori di un interesse rispetto agli argomenti oggetto di discussione; poiché, ulteriormente, deve ritenersi che l'iscrizione di nuovi utenti, ad opera del moderatore, così come la cancellazione dalla lista (da ritenersi libera, in difetto di diversa allegazione sul punto) avvenisse in tempo reale, deve conseguentemente desumersi che nel caso di specie, non solo non sussistesse il requisito della previa determinazione o determinabilità dei destinatari dei messaggi al momento del suo invio, ma vi fosse altresì la sostanziale indifferenza, quanto all'*animus* del mittente, rispetto alla categoria dei destinatari, in quanto potenzialmente suscettibili di continua ed istantanea variazione, nell'ambito di una cerchia di soggetti tra i quali potevano astrattamente figurare sedicenti appartenenti alle categorie ammesse. L'indifferenza (e dunque la mancanza di interesse del mittente) alla riservatezza della comunicazione, a parere di questo giudice, non pare elemento trascurabile a maggior ragione nelle ipotesi, come quella in esame, in cui i potenziali iscritti ad una *mailing list* sono nell'ordine delle centinaia di migliaia³. Si consideri che i soggetti abilitati alla professione

³ La mailing list « diplomazia », oggetto del parere del Garante della privacy in

forense sono circa 200.000; aggiungendovi i magistrati ed i professori universitari, si perviene a numeri propri di una città di medie dimensioni. Pare quindi difficile, anche dal punto di vista dell'*animus* del mittente, cogliere la dimensione « personale » della corrispondenza scambiata nell'ambito di un servizio di tale potenziale diffusione, difettando, e per il numero e natura dei soggetti iscritti (e potenziali tali), e per le modalità di accesso e di uscita, una effettiva relazione tra i gli utenti, che non risultano di fatto collegati tra loro da una qualche relazione sufficientemente stabile, anche sotto il profilo della interscambiabilità del ruolo mittente destinatario. In proposito, si aggiunge, nel caso di specie, l'esistenza, all'epoca dei fatti per cui è causa, di un archivio dei messaggi accessibile da parte degli iscritti, con la conseguenza che un dato messaggio di fatto poteva avere per destinatario anche un soggetto che non risultava iscritto alla *mailing list* al momento dell'invio.

Da ultimo, deve osservarsi che le regole di comportamento che, *ad iscrizione avvenuta*, venivano comunicate al nuovo aderente, includevano il divieto di divulgare le missive conosciute attraverso la partecipazione alla *mailing list*; ciò peraltro in uno con l'invito ad esprimersi « sempre in lista con toni e contenuti che » utilizzabili « anche in una conversazione pubblica » (cfr. doc. n. 3 di parte attrice). Pare quindi dubbia la sussistenza di un interesse effettivo dei partecipanti alle liste di corrispondenza in questione ad escludere soggetti terzi dal rapporto di comunicazione, non risultando dedotta né provata l'esistenza di cautele volte a garantire l'effettiva riservatezza della corrispondenza ed emergendo piuttosto indizi della consapevolezza, negli iscritti, di partecipare ad un dibattito libero per mezzo di uno strumento idoneo ad assicurare, almeno potenzialmente, la diffusione e circolazione delle idee all'interno di una vasta cerchia di persone, concretamente insuscettibile di puntuale, previa determinazione⁴. L'interesse del singolo alla segretezza, in tale contesto, risulterebbe quindi oltre modo protetto.

atti nonché della sent. T.A.R. Lazio n. 9425 del 15 novembre 2001 aveva un bacino di utenza costituito da circa duecento funzionari diplomatici.

⁴ La diversa conclusione offerta nella comunicazione del CSM nella pratica n. 40/2002 in atti (cfr. doc. n. 18 di parte attrice) non convince. Vi si afferma che all'interno della *mailing list* civilnet le comunicazioni interverrebbero « tra più persone determinate » ed « attraverso un mezzo tecnico atto ad escludere la loro conoscibilità da parte degli estranei » e che la tutela della segretezza non può ritenersi esclusa dal carattere « aperto » della *mailing list*, ossia « dalla possibilità che, attraverso nuove adesioni, la comunicazione possa essere conosciuta da persona diversa da quelle a cui in origine era destinata. Tale possibilità non esclude infatti di per sé un interesse alla riservatezza, in quanto la successiva partecipazione della informazione è riconducibile al consenso preventivo dell'interessato, che nel momento

in cui ha aderito alla lista ha accettato una siffatta evenienza. La struttura aperta del gruppo non esclude infatti l'interesse alla non diffusione all'esterno della informazione ». Nella medesima comunicazione si prosegue affermando anche l'irrilevanza del fatto che « le *mailing list* possano essere formate da decine e anche da centinaia di aderenti, potendo tale fatto soltanto incidere sul grado di affidamento che il contenuto della comunicazione non verrà divulgato dagli iscritti all'esterno, non sul diritto che i terzi si astengano dal prenderne direttamente cognizione e dal divulgarla ». In altre parole, si ammette la sussistenza del consenso implicito del mittente del messaggio a che soggetti terzi, esterni al gruppo, prendano conoscenza del contenuto dello stesso, in quanto condizionato al fatto che detti terzi diventino a loro volta, sia pure in un momento successivo, parte del gruppo del gruppo medesimo. Ora, se sta in ciò l'elemento dirimente, è davvero possibile rite-

In conclusione, deve quindi ritenersi che le comunicazioni in esame, oggetto di divulgazione da parte degli organi di stampa convenuti, non appartengano al novero della corrispondenza la cui segretezza è tutelata dalla normativa invocata in citazione.

Diviene quindi irrilevante stabilire se i messaggi di posta elettronica riferibili all'attore ed oggetto di pubblicazione offrano dello stesso una immagine diversa da quella che risulta dal complesso delle interviste che il dott. Spataro ha liberamente ritenuto di concedere, stante la ritenuta divulgabilità delle esternazioni ivi contenute.

B) LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA; PECULIARITÀ RISPETTO ALLA POSIZIONE DEL MAGISTRATO

B) a) *i fatti specifici dedotti in giudizio*

Occorre ora analizzare gli scritti oggetto delle doglianze attoree, tenendo presente che, per giurisprudenza costante e condivisibile, la relativa valenza diffamatoria va valutata attraverso un apprezzamento di tipo sia sintetico che analitico, e dunque in relazione alla loro portata ed alla tesi in essi sostenuta. Questi i fatti esposti dall'attore, dallo stesso documentati e comunque pacifici in causa:

Quanto al quotidiano *Il Giornale*: 1) In un articolo del 13 gennaio 2002 veniva resa nota l'esistenza di mailing list di magistrati, e ciò nel contesto della notizia relativa ad una intervista rilasciata dal giudice Angelo Di Salvo; il quale, ad una domanda in merito « all'aria di odio che tira in una parte della magistratura », rispondeva come segue: « Basta leggere le e-mail di alcuni magistrati che scrivono nella mailing list di un'associazione per accorgersi *ictu oculi* quanto grave, radicato, integralista e profondo sia l'odio — sul piano personale — che essi nutrono nei confronti del presidente Berlusconi e del governo, esternato con invettive e volgari ingiurie, addirittura nei confronti della maggioranza dei cittadini che hanno votato l'attuale compagine governativa »;

2) lo stesso quotidiano il giorno successivo, 14 gennaio 2002, dedicava un'intera pagina alla polemica scaturita dal discorso pronunciato da Francesco Saverio Borrelli a Milano in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare, in un articolo a mezza pagina dal titolo « Il partito dei giudici si ritrova in chat per condannare sempre il Cavaliere » — dedicato alla mailing list « *In movimento* » — presentata come emanazione di Movimenti Riuniti e di Magistratura Democratica — venivano riportati stralci di alcune lettere di magistrati contenenti, a parere del giornalista convenuto Stefano Filippi, « frasi gravissime. Vergognose ed indegne non di un magistrato, ma di un cittadino italiano ». Nel contesto di tale articolo veniva evidenziata la polemica nata tra alcuni di loro ed il già citato magistrato Angelo di Di Salvo in merito alla questione della politicizzazione della magistratura e menzionato il dott. Spataro nei seguenti termini: « Ma il dibattito rischia di scivolare su una china troppo poco "borrelliana" e "lombardizzata". Ci pensa Armando Spataro (uno dei sette-otto magistrati del Movimento che, attorno alla fine del '97-inizio '98, hanno creato questo interessante strumento di dibattito, con-

nere ininfluente, rispetto all'interesse alla riservatezza, il fatto che siffatta categoria

di soggetti terzi sia potenzialmente così ampia e variegata?

fronto e circolazione di notizie») a riportare il dibattito sui giusti binari. «Ho notato che ultimamente il livello di “violenza verbale” (tale è secondo me) che si è manifestato nella mailing list del Movimento è diventata intollerabile». Se la prenderà con la toga di Lecce che ha dato dei rincoglioniti agli italiani che hanno votato quel signore «decisamente fesso» che risponde al nome di Silvio Berlusconi. No. L'infilzato è «il collega Angelo Di Salvo che risponde in modo secco e piccato a un messaggio di Vittorio Gaeta, certamente colorito, che forse urtava la sensibilità di qualcuno (sia ben chiaro: non la mia) ma che aveva chiare connotazioni ironiche e non offendeva nessuno di coloro che scrivono e leggono in lista. È chiaro che se questo modo di intervenire nella mailing list prendesse il sopravvento si finirebbe con il disincentivare la lista e incentivare la disconnessione». L'articolo prosegue poi con la seguente frase: di cui viene lamentata la valenza diffamatoria: «Capito? Il “democratico” Spataro, che è pure membro del Consiglio Superiore della magistratura, difende chi lancia insulti e accusa chi se ne sente colpito. Ovviamente la sua sensibilità non ne è colpita. Il rincoglionimento sta dilagando»;

3) sempre su Il Giornale, il 26 luglio 2002 veniva pubblicato un articolo dal titolo: «I giudici anti polo caduti nella rete». In esso si esordiva riferendo che il giudice Angelo Di Salvo, che aveva a suo tempo denunciato l'uso politico di una *mailing list* da parte di magistrati — fatto che si rammenta essere già stato suo tempo reso noto da Il Giornale, e che si riferisce essere ripreso dal «numero di Panorama oggi in edicola» — aveva dovuto scoprire quanto fosse «pericoloso mettere in piazza i vizi privati di una parte delle toghe». Infatti, a quanto riferito dal Giornale, il Di Salvo era stato a sua volta denunciato per violazione dell'obbligo di riservatezza, era stato cancellato dalla mailing list e il suo pc era stato bersagliato dai virus. In merito alla denuncia a suo tempo inoltrata dal Di Salvo, l'articolo prosegue riportando le seguenti affermazioni, che l'attore denuncia come diffamatorie: «Il CSM affidava il caso al consigliere Armando Spataro, leader della corrente Movimenti riuniti (una delle più critiche verso il governo) e promotore anni fa di un'altra mailing list. Un magistrato che sul web, il 3 gennaio scorso (rivela Panorama) scriveva: Mi accorgo che, involontariamente sto scivolando verso questioni giuridiche, mentre la questione è ormai quella del regime e delle modalità di resistenza». Non è un caso che Spataro venerdì 19 abbia stabilito il «non luogo a provvedere». Ma c'è di peggio: il giorno prima, attraverso civilnet aveva informato che i consiglieri di Movimenti riuniti «hanno preannunciato la richiesta di apertura di una pratica finalizzata a valutare il comportamento del dottor Di Salvo relativamente alle sue interviste, aventi per oggetto comunicazioni di cui doveva essere assicurata la riservatezza. La vicenda amministrativa non finisce qui. Tanto più che Di Salvo si appresta a presentare un altro ricorso al CSM per diffidare sia Spataro che altri magistrati di Movimenti riuniti e di Magistratura Democratica, a occuparsi nuovamente del suo caso «per conflitto di interessi». L'articolo prosegue rivelando che internet è diventato uno «dei più affollati terreni di incontro delle correnti di sinistra della magistratura» e che oltre a civilnet «va per la maggiore Inmovimento», ove sarebbe possibile trovare di tutto, «un po' di diritto, molta politica. (...) Ogni tanto capiterà persino di imbattersi nell'anticipo di qualche sentenza. È quanto teme anche la difesa di Cesare Previti. Tanto più che il

presidente del collegio giudicante del processo Sme, Luisa Ponti, è associata alla corrente di Armando Spataro »;

4) il contenuto negli articoli de Il Giornale di cui sopra viene ripreso in un articolo del medesimo quotidiano del 21 gennaio 2003 che riferisce del ricorso presentato dai difensori di Berlusconi per ottenere lo spostamento del processo che lo vede imputato per corruzione da Milano a Brescia, e ciò in forza della « nuova legge Cirami ». Il legittimo sospetto della non imparzialità del giudice, secondo i legali di Berlusconi, emergerebbe anche dalle esternazioni dei magistrati in rete, così, al sottotitolo « Armando Spataro e il dialogo in rete », si legge quanto segue: « Armando Spataro è il principale animatore del dibattito via e-mail avviato dai magistrati progressisti in parallelo al processo. E Spataro non è un giudice qualsiasi: è stato consigliere al CSM sino alla scorsa estate, oggi è procuratore aggiunto proprio a Milano. Giusto un anno fa Spataro bolla come « incredibile e gravissimo » il provvedimento che aveva negato la proroga del giudice Guido Brambilla al penale e quindi nel collegio dello Sme. Era stato peraltro proprio Brambilla a chiedere in un primo momento il passaggi al Tribunale di sorveglianza, innescando il controcircuito istituzionale ed il braccio di ferro CSM-Ministro. « Faccio ammenda — scrive Spataro — per aver contribuito a quella delibera (firmata dal CSM che in un primo momento aveva dato il via libera al passaggio, n.d.r.). Forse avremmo dovuto ignorare le regole, ma mi accorgo che, involontariamente, sto scivolando verso questioni giuridiche mentre la questione è ormai quella del regime e delle modalità di resistenza ». « Spataro, notano gli avvocati — investiga, s'informa, controlla addirittura le scansioni del processo, offre consigli tecnici ai colleghi milanesi per vanificare il provvedimento del Ministro, invoca l'organizzazione della resistenza al regime, si rammarica di aver rispettato le regole. Il fine della condanna di Berlusconi — è la conclusione — giustifica i mezzi.

Quanto alla rivista Panorama: 1) in un lancio stampa via internet del 25 luglio 2002 sotto il titolo « Toga rossa corre sul web » si annuncia un servizio sulle mailing list in movimento e civilnet e sui messaggi ivi scambiati dai magistrati. « Dalla lettura (dei messaggi) emergono numerosi aspetti: il taglio politicizzato delle mail, il web come luogo prescelto da Md e Movimenti riuniti non solo per organizzarsi, fare collette destinate a pagare pagine di pubblicità contro il governo (...) e alimentare il proselitismo, ma anche per criticare frontalmente l'esecutivo guidato da Silvio Berlusconi e intervenire sui processi Sme e Imi — sir Lodo Mondadori in corso a Milano. Numerose mail indicano in Armando Spataro, consigliere del CSM, il principale punto di riferimento per i magistrati di sinistra, il vero leader. Ed è Spataro che per primo parla di « regime » e di « resistenza ». Lo fa in una mail del 3 gennaio, ben prima dei « resistere, resistere, resistere » di Francesco Saverio Borrelli (12 gennaio 2002). Parole di Spataro: Mi accorgo che, involontariamente, sto scivolando verso questioni giuridiche, mentre la questione è ormai quella del regime e delle modalità di « resistenza ».

2) nel numero di Panorama dell'1 agosto 2002 viene ripresa la polemica sorta nel gennaio 2002 in civilnet tra il giudice Di Salvo ed alcuni suoi colleghi, in quanto il primo, avendo definito la mailing list un « forum di attivismo e militanza politica », ed era stato « coperto di insulti dai colleghi ». Vi si riferisce quindi dell'esposto presentato al CSM dal medesimo giudice Di Salvo al fine di ottenere un pronunciamento sulla com-

patibilità dei comportamenti di costoro con il prestigio dell'ordine giudiziario. Circa l'esito, si afferma quanto segue: « Non l'avesse mai fatto. Il Csm, per tutta risposta, ha affidato il caso al consigliere Armando Spataro, leader della corrente Movimenti riuniti e promotore alcuni anni fa di un'altra mailing list per i magistrati della sua corrente (...) il quale venerdì 19 luglio ha stabilito il non luogo a provvedere sull'esposto del giudice Di Salvo. Non solo. In un messaggio inviato il giorno prima, giovedì 18, alla mailing list Civile, Spataro ha precisato che « i consiglieri del Movimento (la corrente da lui guidata, ndr) hanno preannunciato la richiesta di apertura di una pratica finalizzata a valutare il comportamento del dottor Di Salvo relativamente alle sue interviste aventi per oggetto comunicazioni di cui doveva essere assicurata la riservatezza ». Un'intimidazione elettronica? Sta di fatto che Di Salvo, per nulla intimorito (al suo computer sono stati spediti ben sei messaggi contenenti un virus elettronico) si prepara a presentare al nuovo CSM un ricorso con cui intende diffidare sia Spataro (iudex in causa propria) sia i magistrati dei Movimenti riuniti e di Magistratura democratica, a occuparsi nuovamente del suo caso « per conflitto di interessi. L'articolo prosegue rilevando che la polemica Di Salvo-Spataro aveva « squarciato il velo su un mondo (...) quello delle mailing list delle correnti politiche dei magistrati » quali di « militanza organizzata » e di « propaganda delle due correnti di sinistra. Una militanza che, come si può facilmente appurare su Internet, sconfinava spesso e volentieri nei tentativi espliciti di condizionare l'attività giudiziaria, soprattutto i processi contro Silvio Berlusconi e Cesare Previti, tenuti sotto osservazione costante dalle mail delle toghe rosse. Per toccarlo con mano basta fare un po' di surf tra le mailing list civilnet e in movimento, a partire dal gennaio 2002. Spataro vi recita la parte del leader in ogni mail, Se la prende con il ministro della Giustizia, Roberto Castelli, definisce « incredibile e gravissimo » il provvedimento con cui, a Capodanno, ha nominato giudice di sorveglianza Guido Brambilla, uno dei due giudici a latere del processo Sme-Ariosto, e aggiunge: « l'atto del ministro si colloca nello stesso alveo delle leggi sul falso in bilancio, sulle rogatorie, sul rientro anonimo dei capitali occulti illecitamente costituiti all'estero. Logico il sospetto che si tratti di atti finalizzati alla tutela di interessi particolari ». Ovvero a beneficio di Silvio Berlusconi e di Cesare Previti, bersagli fissi nella mail di Spataro, che analizza i passaggi salienti dei processi a loro carico a Milano, fino a suggerire vere e proprie direttive. Una sua mail del 3 gennaio così conclude: « Mi accordo che, involontariamente, sto scivolando verso questioni giuridiche, mentre la questione è ormai quella del regime e delle modalità di resistenza » E questa è davvero una sorpresa » secondo il giornalista, il convenuto Oldi, che Firma l'articolo in esame; il quale vorrebbe che il copyright della « resistenza » al regime « berlusconiano », evocata da Borrelli alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale di Milano venisse « restituito al legittimo titolare, il dottor Spataro ». E ciò in quanto, « A giudicare da quanto si legge sul web, è lui il faro, il punto di riferimento di molti magistrati di sinistra, che gli dedicano elogi sperticati. (...) Ed è sempre Spataro che, con una mail sul successo delle manifestazioni di protesta svoltesi nelle maggiori città in occasione delle inaugurazioni dell'anno giudiziario, sollecita i colleghi « a verificare dove si sono verificate tiepidezze ed a chi devono essere attribuite: è ora di distinguo ». L'articolo prosegue riferendo che dalle mail emergerebbero altri « dettagli interessanti. Non c'è

solo Spataro che impartisce direttive e scomuniche politiche, come quella a Mario Cicala, subito costretto alle dimissioni da segretario dell'Associazione nazionale magistrati ». Vi sarebbero anche altri esempi di magistrati militanti, tra i quali Andrea Marini, membro dei CSM e associato a Md, di cui vengono riferite le opinioni espresse in uno scritto pubblicato sul bimestrale « Questione giustizia », in merito alle prove di colpevolezza in mano all'accusa nel processo contro Berlusconi e Previti.

Per concludere come segue: « Se dunque Marini fa parte di magistratura democratica, se Spataro è il leader di movimenti riuniti, se ai movimenti di Spataro è associata Luisa Ponti, che presiede il collegio giudicante del processo Sme, è forse così fuori di logica la richiesta di Sandro Sammarco, legale di Cesare Previti, di avere l'elenco dei magistrati iscritti alle due correnti di sinistra?. Cioè dei pm e dei giudici che, come documentano il web e centinaia di pagine di saggi, sono pregiudizialmente ostili a Berlusconi e Previti, e che nei loro scritti hanno già emesso sentenza di condanna?. È compatibile tutto ciò con il giusto processo (...). E se Previti dice: Più che difendermi dal processo, ormai devo difendermi da metà della corporazione dei giudici », come dargli torto?.

3) nel numero della rivista pubblicato il 13 agosto 2002 risulta pubblicato un articolo in cui, sotto il titolo « manovre elettorali — chi candida Spataro » si legge quanto segue: « Si prepara un futuro politico per Armando Spataro, ex membro del Csm?. La voce circola nel centro sinistra, dove il magistrato è un riferimento per i temi della giustizia e vanta ottimi rapporti con Nando Dalla Chiesa e con Francesco Rutelli. Pare che la Margherita abbia persino sondato la Quercia (ma senza molto successo). Per candidare Spataro alle elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Pisa in sostituzione del ds Luigi Berlinguer, eletto nel nuovo CSM ».

B) b) *La diffamazione a mezzo stampa ed i diritti di cronaca e di critica politica*

La *ratio* dell'art. 21 Cost. — norma che sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero ed altresì il principio della libertà di stampa — risiede nel consentire la più ampia circolazione delle notizie e delle opinioni al fine della formazione della c.d. pubblica opinione, soprattutto su temi di interesse generale. L'art. 21 Cost. va poi letto in connessione con gli artt. 2 e 3 Cost. perché la libera circolazione delle idee si configura quale fattore di sviluppo della personalità umana. Queste premesse servono per comprendere la *ratio* dei diritti di cronaca e di critica, ed i relativi limiti. In merito al diritto di informazione (c.d. diritto di cronaca) è infatti chiaro che, nell'ambito dell'interesse pubblico ad una corretta formazione dell'opinione pubblica, hanno uguale rilievo e dignità tanto il diritto/dovere di informare che il diritto di essere informati. Sicché, per quanto qui rileva, il diritto ad essere informati — dal quale, come detto, dipende la reale libertà di opinione, di critica ecc.. — esige la verità del fatto — notizia divulgato. Ciò vale anche per il diritto di critica. Le differenze tra i due diritti (il primo dei quali attiene alla informazione circa i fatti narrati, il secondo implica una valutazione di persone ed avvenimenti pubblici) non comportano, peraltro, una sostanziale differenza sotto il profilo dei requisiti di liceità per l'ipotesi in cui la manifestazione del pensiero collida con i diritti fondamentali della persona, aventi dei pari rilevanza costituzionale. Così, si è da tempo chiarito in giurispru-

denza che il requisito della correttezza espositiva (ed. continenza) sussiste per entrambi i diritti. Se infatti è indubbio che la critica, esprimendosi in un giudizio o in una opinione, non può pretendersi, per sua natura, obiettiva (come si richiede, invece, per l'esercizio del diritto di cronaca) è altresì indubbio che l'uso delle espressioni e dei toni, per quanto aspri, non possa comunque sconfinare nelle affermazioni gratuitamente denigratorie e nel puro insulto.

Ulteriormente, è di tutta evidenza che laddove la valutazione e l'opinione si fondino su dati di fatto, anche per il diritto di critica si pone il problema della verità della notizia da cui la critica muove, sicché anche per tale manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con l'onore e la reputazione della persona che ne costituisce oggetto, viene posto il limite della verità.

Per il legittimo esercizio di entrambi i diritti, ove sia in gioco la reputazione altrui, si pone infine il problema della forma utilizzata (c.d. continenza espositiva). Così — per fare un esempio di immediata comprensione — se è vero che anche ad una mera elencazione di fatti può essere sottesa una scelta volta ad indirizzare verso un'unica conclusione, e se è evidente che detta scelta rappresenta in sé e per sé esercizio del diritto di critica, è evidente che anche la forma ha la sua importanza, in quanto le notizie possono essere presentate anche in modo subdolo, grazie all'uso di accostamenti ed omissioni, sì da far passare per informazioni dei veri e propri giudizi di valore.

Concludendo, deve ritenersi che onore e reputazione della persona rappresentino un limite alla libera manifestazione di pensiero e che solo l'interesse pubblico sotteso alla disciplina dettata dall'art. 21 Cost., come sopra individuato, possa giustificare la non punibilità di condotte lesive dell'altrui reputazione. Quando la libera manifestazione del pensiero coincide con la libertà di stampa, la giurisprudenza costante e condivisibile esprime poi la necessità che l'apprezzamento dei requisiti di rilevanza della causa di non punibilità avvenga con particolare rigore, e ciò in quanto deve ritenersi che al giornalista sia attribuito uno « status privilegiato » e ben si possa quindi pretendere un elevato grado di serietà e professionalità del medesimo.

Una ulteriore considerazione si impone per l'ipotesi, come quella in esame, in cui a lamentare la violazione della propria reputazione da parte della stampa sia un magistrato.

Premesso che il magistrato ha il dovere di tollerare le critiche al suo operato, va comunque affermato il diritto-dovere dello stesso di pretendere che il suo agire sia riferito con la dovuta completezza e chiarezza. Deve infatti osservarsi che la funzione dallo stesso esercitata⁵ ha evidenti connotati e ricadute di pubblico interesse, ed al tempo stesso si caratterizza per il particolare prestigio che deve assumere e preservare nella pubblica opinione, prestigio funzionale al rispetto che deve esigere dai consociati.

⁵ In tutte le sue possibili implicazioni, e dunque anche in relazione all'eventuale ruolo svolto nell'ambito dell'autogoverno della magistratura, ovvero a livello di associazione di categoria. In tali contesti, deve

ritenersi a maggior ragione normale che il magistrato esprima le proprie opinioni su questioni giuridiche che siano oggetto di intervento legislativo, salvo restando il dovere di pronunciarsi con equilibrio e misura.

In questo campo quindi si coglie in modo particolare la lesività di informazioni e di opinioni che si fondino su c.d. « mezze verità », ossia di notizie riportate in modo superficiale o incompleto e che possono arrivare anche a stravolgere il significato di una determinata condotta; ciò tenuto conto anche del fatto che è inopportuno, quanto meno da un punto di vista deontologico, che un magistrato si metta in polemica con il giornalista, e comunque la possibilità di reazione dello stesso deve ritenersi limitata quanto ai modi ed ai toni, proprio a motivo della funzione che il magistrato incarna.

B) e) *l'applicazione dei principi riferiti al caso di specie*

L'analisi degli scritti in questione, alla luce delle doglianze attoree, tenuto conto delle argomentazioni difensive dei convenuti, ed avuto riguardo ai principi di cui sopra, consente di concludere come segue.

Deve in primo luogo evidenziarsi l'esistenza di due espressioni ingiuriose in sé e per sé, contenute nell'articolo a firma del convenuto Filippi e prodotto quale doc. n. 5 di parte attrice; il Filippi attribuisce allo Spataro un comportamento antidemocratico, beneficiandolo dell'appellativo « rincoglionito »; giudizio ed appellativo idonei all'evidenza a svilire l'immagine del destinatario, e che non possono certo trovare giustificazione nei fatti riferiti e posti a fondamento dei giudizi suddetti, per quanto veritieri (vedi polemica insorta tra Di Salvo ed alcuni colleghi iscritti alla mailing list civilnet).

Ciò chiarito, deve ritenersi che la valutazione complessiva degli articoli, distintamente considerati in relazione alla loro rispettiva imputazione ai due gruppi di soggetti convenuti, consenta di trarre le seguenti conclusioni.

Vi è una tesi dichiarata, sottesa agli articoli in questione — tesi cui peraltro accennano le stesse difese dei convenuti per contestualizzare i fatti e per evidenziarne il profilo di pubblico interesse: vi sono magistrati politicizzati da ritenersi, in quanto tali, indegni del ruolo. Vi è poi una sottotesi, da ritenersi chiaramente esplicitata, o comunque nel complesso all'evidenza suggerita ai lettori: tra i magistrati di cui sopra, ve n'è un nutrito gruppo « lombardizzato », e più in particolare milanese, che ha come proprio leader Borrelli ma, più ancora, e prima ancora, Spataro; trattasi di magistrati dichiaratamente ostili nei confronti del presidente del consiglio. Di qui la conclusione: i processi/procedimenti che riguardano Berlusconi sono già decisi in quanto direttamente o indirettamente nelle mani di siffatta categoria di magistrati, pregiudizialmente ostile all'allora premier ed animata da odio nei confronti dello stesso.

Trattasi di tesi certamente legittima (art. 21 Cost., libertà di opinione) ma altamente diffamante per i soggetti passivi della stessa.

La tesi in questione risulta proposta da organi di stampa ad ampia diffusione a livello nazionale (cfr. sul punto anche doc. n. 19 di parte attrice), che si pregiano del titolo di « *cani da guardia (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie* »⁶ e che in astratto lo sa-

⁶ Cfr. p. 26 comparsa conclusionale dei convenuti Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Rossella Carlo, Oldani Tino.

ranno anche, ma i cui editori sono certamente collegati con il soggetto che, nei fatti, può trarre beneficio dalla diffusione nell'opinione pubblica delle tesi di cui sopra⁷.

Né può sottacersi il fatto che la situazione dei mezzi di informazione a livello nazionale sia stata oggetto di osservazione da parte di diversi organismi internazionali, che ne hanno evidenziato vari profili di criticità quanto al rispetto della libertà di informazione⁸ e ciò con riguardo anche all'epoca dei fatti per cui è causa.

Tali considerazioni giustificano a maggior ragione, a parere di questo giudice, il rigore nella valutazione del comportamento del giornalista, la cui professionalità e correttezza viene a maggior ragione in evidenza. Tanto chiarito, occorre quindi verificare la lamentata valenza diffamatoria degli scritti in questione quanto alla posizione del magistrato Spataro.

Ora, deve ritenersi che negli articoli in contestazione, singolarmente e complessivamente considerati⁹ — articoli di cui devono rispondere tanto l'editore che il direttore responsabile, (mentre all'evidenza, i giornalisti convenuti rispondono quanto agli articoli rispettivamente a loro firma) — la persona dello Spataro venga rappresentata quale quella di un magistrato critico verso il governo, che non nasconde le proprie idee politiche di sinistra, potente in quanto membro del CSM ed avendo un ruolo attivo all'interno della associazione, che usa detto potere a suo vantaggio (agendo in conflitto di interesse ed in modo tale da preconstituersi, mediante il suo attivismo politico, un futuro anche nella politica attiva), che ha un vasto seguito tra i magistrati politicizzati, soprattutto milanesi, tanto da essere a capo di un partito di giudici, e che adopera il suo potere e la sua influenza per condizionare in modo decisivo gli esiti di determinati processi in corso, che coinvolgono il presidente del consiglio Berlusconi.

Rispetto alla rappresentazione di cui sopra, deve osservarsi che le uniche circostanze incontestate, e che trovano comunque un riscontro oggettivo, sono che l'attore, membro del CSM, svolge un ruolo attivo nella magistratura associata, che lo stesso non fa mistero delle sue opinioni politiche (ma sul punto vige anche per il magistrato il diritto alla libera manifestazione del pensiero, per quanto sia doveroso da parte sua di esprimersi con equilibrio e misura) e della sua contrarietà rispetto a talune iniziative dell'allora compagine governativa (il che del pari risulta legittimo, salvi i limiti di cui sopra); è infine vero (e comunque ammesso dallo stesso interessato) che lo Spataro è uno dei principali animatori della *mailing list* denominata *in movimento* (cfr. atto di citazione).

Le ulteriori affermazioni devono per contro ritenersi tutte prive di riscontri oggettivi e, nonostante ciò, risultano esternate con modalità carat-

⁷ Silvio Berlusconi è azionista rilevante della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.. Quanto alla Società Europea di Edizioni, la partecipazione di maggioranza è stata ceduta da Silvio Berlusconi al fratello Paolo negli anni 1990, a seguito delle novità legislative in materia di televisioni e giornali. Residua peraltro in capo al predetto una quota di minoranza.

⁸ In proposito sono pubbliche le ana-

lisi e le conclusioni offerte da EUPA, OCSE, ONU (vedi rapporto dell'esperto Ligato Ambey del 18 marzo 2005) e parlamento Europeo (si veda in particolare la delibera 22 aprile 2004 sul diritto di informazione nella Ue ed in Italia in particolare).

⁹ Avuto quindi riguardo anche alla cronologia ed ai parallelismi ed ai rimandi esistenti tra gli stessi.

terizzate da una complessiva superficialità e grossolanità espositiva, che peraltro nulla toglie alla suggestività delle tesi proposte, ed alla relativa capacità di convincimento dell'opinione pubblica, anche in forza di una sapiente commistione di informazioni ed apprezzamenti, tale da suggerire la prevalenza dell'aspetto informativo rispetto alle conclusioni proposte.

Non è infatti vero che il CSM ha assegnato l'« esposto » Di Salvo al consigliere Spataro, che lo stesso ne ha disposto « il non luogo a provvedere », e che parte attrice ha preannunciato attraverso la mailing list l'apertura di una pratica nei confronti del Di Salvo.

La diversa versione dei fatti fornita dallo Spataro è non solo documentata (cfr. docc. nn. 15 e ss. fascicolo attoreo), ma deve altresì ritenersi incontestata dalle parti, mentre non assume rilievo l'obiezione dei convenuti circa l'esistenza di una successiva rettifica operata da Panorama quanto alla prima delle due informazioni di cui sopra. Rettifica che, oltre a non assumere la veste propria dello strumento risarcitorio normativamente previsto per le ipotesi in esame, risulta inserita in un contesto tale da renderla nei fatti assorbita dall'esternazione di ulteriori giudizi di disvalore espressi nei confronti di Spataro Armando (cfr. articolo di Panorama dell'8 agosto 2002, doc. n. 13 di parte attrice).

Se è poi vero che lo Spataro è il principale animatore della *mailing list* innovimento, non vi sono riscontri di alcun tipo a sostegno dell'affermazione secondo cui il dibattito in rete sarebbe stato parallelo al processo e che in rete si trovassero anticipi di sentenze o indicazioni per i magistrati coinvolti nei procedimenti in questione, e dunque elementi per affermare che lo Spataro abbia in qualche modo agito al fine di condizionarne l'esito.

Deve in ogni caso ritenersi che le informazioni poste a fondamento dei giudizi di valore espressi sull'operato della parte attrice siano frammentarie e lacunose. Così, ad esempio, in relazione alla vicenda del trasferimento del giudice Guido Brambilla, vicenda che ha avuto un ben preciso sviluppo ed è stata caratterizzata da iniziative istituzionali e da tempistiche peculiari, che hanno giustificato l'interesse suscitato nell'opinione pubblica, e dunque la legittimità di un pronunciamento, sulla stessa, anche da parte del magistrato Spataro.

Prive di obiettivo riscontro sono poi le notizie diffuse in merito alle prospettive nella politica attiva che si sarebbero profilate per l'attore.

Per tutto quanto sopra esposto, deve affermarsi la sussistenza del fatto illecito lamentato dall'attore, avente rilevanza civile e penale, in quanto tale fonte di danno risarcibile *ex art.* 2059 c.c. e 12 L. n. 47/1948. Articolo, quest'ultimo, che prevede una sanzione aggiuntiva, quasi una sorta di pena privata, conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa, e che, nel caso di specie, ben può trovare applicazione nei confronti degli editori e dei direttori responsabili delle pubblicazioni in questione, espressione, come detto, di ben precise scelte editoriali.

Circa la quantificazione delle voci di danno di cui sopra, questo giudice ritiene che sia sufficiente il richiamo a tutto quanto sopra esposto ai fini della doverosa esplicitazione dei parametri di riferimento. Pertanto, nell'ambito della valutazione equitativa che gli è rimessa, ritiene congruo attribuire alla parte attrice la somma complessiva di € 50.000,00, stimata secondo valori attuali, per ciascuno dei due distinti gruppi di convenuti, che ne risponderanno in solido tra loro, all'interno del rispettivo gruppo. Non vi sono motivi per differenziare, all'interno dei rispettivi

gruppi, la posizione dei due giornalisti convenuti, Filippi ed Oldani, e ciò in quanto i loro articoli risultano idonei già di per sé soli a spiegare la tesi diffamatoria propria anche del complesso di articoli in considerazione.

Quanto al richiesto risarcimento in forma specifica, parti convenute vanno condannate alla pubblicazione, a loro cura e spese, del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani *Il Corriere della Sera* e *La Repubblica* in caratteri doppi del normale, nel termine di giorni 15 dalla ricevuta comunicazione della presente sentenza, e per due volte (essendo due i gruppi di convenuti condannati), e ciò a distanza di 15 gg. l'una dall'altra.

La particolare natura della controversia e la complessità delle questioni trattate consigliano la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite. Le restanti spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M. — Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, accoglie parzialmente la domanda. Accertata la diffamazione a mezzo stampa lamentata dall'attore Spataro Armando e, per l'effetto, condanna La Società Europea di Edizioni S.p.A., Belpietro Maurizio, Filippi Stefano, in via solidale tra loro, a pagare all'attore la somma complessiva di € 50.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al dì del saldo effettivo; condanna la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Rossella Carlo e Oldani Agostino, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma complessiva di € 50.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al dì del saldo effettivo.

Condanna i convenuti a far pubblicare a loro cura e spese il presente dispositivo, in caratteri doppi del normale e per due volte consecutive a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, e, quanto la prima volta, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, sui quotidiani *Il Corriere della Sera* e *La Repubblica*.

Rigetta ogni altra domanda.

Compensa per metà fra le parti le spese di lite.

Condanna parti convenuti a rifondere all'attore a titolo di rimborso delle spese di lite, ed in solido tra loro, la complessiva somma di € 10.000,00 (di cui € 8.500,00 per diritti) oltre accessori di legge.